

270 04

COD. AMM.

COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg.

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

Data 28/09/1994

L'anno millenovecento novantaquattro , il giorno ventotto del

mese di settembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione stra ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano presenti: MARIA PORCEDDU - GIUSEPPE DESOGUS - VITTORIO CURRELI - ANDREA BATZELLA - RINA ATZORI - IGNAZIO ATZORI - ALESSANDRO MARONGIU - MARIA ASSUNTA CORONGIU - MARINO CARCANGIU - ROLANDO SERPI - PAOLA MEDDA - VINCENZO CARBONI - ALESSANDRO CASTI - NARCISO MACCIONI - GIANLUIGI PIANO - GIUSEPPE FADDA.

A S S E N T I: SALVATORE LASIO.

Si dà atto che sono presenti alla riunione gli assessori LASIO e CORONA.

Il Presidente MARIA PORCEDDU - SINDACO , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Signor DR. SALVATORE BUDRONI.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco dopo aver ricordato le disposizioni del D.L.vo n°507/93 e il parere della Commissione Edilizia Comunale relativa alla classificazione delle strade, illustra i contenuti del regolamento in esame.

Alla susseguente discussione intervengono i seguenti consiglieri:

- Fadda che propone, in attesa dell'approvazione del regolamento della L. n.241/90, di stabilire in 30 giorni il termine di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di integrare l'art. 17 del regolamento con un ulteriore comma che preveda l'esenzione dal pagamento della tassa per i passi carrai a filo.
- Marongiu, dicendosi d'accordo su quanto proposto dal Fadda, propone inoltre che, sempre nell'art. 17, venga prevista un'esenzione del 50% per le occupazioni di suolo relative ai lavori di edilizia.
- Maccioni, condividendo le proposte, sottolinea la necessità di conoscere l'ammontare delle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale.
- Carboni che richiede alcuni chiarimenti sulla classificazione delle strade e sull'art. 3.

- Piano, che manifesta alcune perplessità sulla individuazione dei vari tipi di passi carrai nonché sulla classificazione delle strade.

Dopo aver risposto alle richieste il Sindaco propone che le integrazioni all'art. 17 dei consiglieri Fadda e Marongiu vengano poste ai voti.

Nominati scrutatori i consiglieri Medda, Piano e Batzella si procede alle votazioni.

L'integrazione Fadda ottiene 15 voti a favore ed 1 contrario (Porceddu), mentre quella del cons. Marongiu ottiene l'unanimità.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

- Il cons. Maccioni a nome del gruppo P.P.I., annuncia il voto di astensione motivandolo con il fatto di non conoscere l'ammontare delle tariffe.

- Il cons. Carboni dichiara che si asterrà in quanto giudica le risposte del Sindaco non soddisfacenti riguardo alla classificazione delle strade e all'ammontare delle tariffe.

- Il cons. Carcangiu a nome del gruppo P.D.S., annuncia il voto favorevole e sottolinea la competenza della Giunta per la determinazione delle tariffe.

- Il cons. Fadda annuncia il voto di astensione in quanto non sono state date indicazioni sull'ammontare delle tariffe.

- Il cons. Casti dichiara di votare contro per la stessa motivazione del Fadda.

Si procede quindi alla votazione che fa registrare 11 voti a favore, 4 astenuti (Maccioni, Carboni, Fadda e Piano) e 1 contrario (Casti).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione;

Visto il D.L.vo n°507/93;

Visto il parere dalla Commissione Edilizia Comunale in data 2/9/94;

Sentite le modifiche proposte ed approvate dai consiglieri Fadda e Marongiu;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi della L. 142/90;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegato Regolamento relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'applicazione della relativa tassa che, completo delle proposte di integrazione contenute nel testo dell'art.17 alle lett. e) - f), forma parte integrante del presente atto.

Letto approvato e sottoscritto
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE
M. PORCEDDU

IL SEGRETARIO
S. BULRONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO - Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia
al Comitato Regionale di Controllo di Cagliari il 13.011.1994 prot. n. 4951 e che trovasi elenco
in pubblicazione dal 13.011.1994 e per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
A. SCIOLA

ESTREMI DI ESECUTIVITA

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del
.28. Settembre 1994
con atto deliberazione del Consiglio Comunale n° 40
che e' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il
giorno 13 ottobre 1994 . e. per 15 giorni consecutivi.
senza opposizioni.

Favorevolmente esaminato dall'organo regionale di
controllo nella seduta del 18/11/1994
con decisione n. 1684

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 12.12.1994 ai 27.12.1994 ...
al ai sensi dell'art. 47 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.

Trasmessa copia al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale

per la Fiscalità Locale - ai sensi dell'art. 35 del D. Leg.vo 507/93.
del 15.11.1993,

Entrato in vigore il 28.12.1994/.....

Li 27/04/1995

Visto: Il Sindaco . MARIA PORCEDDU

Il Segretario Comunale ALBERTO SCIOLA



COMUNE DI SERRAMANNA

PROG. N. 1805
Adottato il 12.12.94

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

COMUNE DI SERRAMANNA
In pubblicazione dal 12-12-94
al 27-12-94 n° 347 R.P.
Serramanna 12/12/94
Il Messo
Leloni

SOMMARIO

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Funzionario responsabile
- Art. 22 Entrata in vigore

C A P O I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalita' e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovra' essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parita' di condizioni, la prioritá nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalita' ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa e' subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attivita' commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la localita', la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attivita' per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facolta' dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni venti.

Il concessionario e' tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facolta'

di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità'.

Art. 8

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate

se non per necessita' dei pubblici servizi.

La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennita'.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorita' comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O I I
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

Art. 13
Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1[^] categoria:

P.zza Martiri -P.zza Matteotti -P.zza Venezia -Via Serra
-Via G.Cesare -Via E.d'Arborea -Via Tripoli -Via Petrarca
-Via Risorgimento -P.zza Gramsci -P.zza del Popolo.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2[^] categoria:

-Via Rimembranze -Via Parrocchia -Via S.Leonardo
-Via Cavour -Via C.Battisti.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:

Restanti vie e piazze.

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di

categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16
Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegare al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 5 ore:
riduzione del 20 per cento;
- b) occupazioni da 5 a 10 ore:
riduzione del 30 per cento;
- c) occupazioni da 10 fino a 24 ore:
tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera e' ridotta del 50 per cento

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17
Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa e' ridotta ad un terzo;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non

- qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria e' ridotta del 10%;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria e' ridotta del 10%;
 - d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa e' ridotta del 10%;
 - e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa e' ridotta ad un terzo;
 - f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa e' aumentata del 20%;
 - g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune la tariffe e' diminuita del 30%;
 - e) i passi carrai "a filo" sono esenti dal pagamento della tassa;
 - f) per l'occupazione temporanea relativa ai lavori di edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

Art.18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verificino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il

versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, e' disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. L.gs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte

nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art.21

Funzionario responsabile

Al controllo dell'esatta applicazione del tributo secondo le disposizioni del presente regolamento e' preposto Funzionario responsabile, il cui nominativo sara' comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalita'Locale, entro 60 giorni dall'approvazione definitiva del presente Regolamento, e successivamente entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa previsti dal Decreto 507.

Esso si avvarra' della collaborazione di un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla IV da lui appositamente incaricato dell'espletamento degli adempimenti riconducibili alle declaratorie contrattuali della IV qualifica funzionale

Art. 22

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.